GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Lunedì, 21 gennaio 1924** — **Numero 17**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** ⎫ per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** ⎭ spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il signor Harald Scavenius, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Danimarca.

Roma, addì 17 gennaio 1924.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2960.
Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Relazione al R. decreto in data 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato.

SIRE,

Con l'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è stato provveduto a disciplinare il trattamento economico degli impiegati e a stabilire il quantitativo numerico degli addetti ai pubblici servizi.

A integrare tale ordinamento si rende necessaria una sistemazione organica delle disposizioni, che debbono regolare, per tutti gli impiegati, lo stato giuridico, stabilendo le condizioni d'ammissione agli impieghi, le norme pel conferimento delle promozioni, quelle relative alla disciplina e alle varie posizioni in cui il personale interrompe le proprie prestazioni, e le altre analoghe.

Questo importante argomento rimase, nel passato, per decenni, senza una regolamentazione propria, e i rapporti fra l'Amministrazione e il personale furono retti quasi esclusivamente da circolari, da norme interne e dalla consuetudine amministrativa.

Un primo ordinamento, con sufficiente unificazione della materia, si ebbe soltanto in virtù della legge 22 novembre 1908, n. 693, e del regolamento relativo approvato con Regio decreto 24 stesso mese ed anno, n. 756. Tuttavia tale ordinamento, pur non privo di pregi, è apparso, nei quindici anni che sono decorsi da quell'epoca, non scevro di lacune, ed, inoltre, è divenuto in parte non più applicabile per le mutate condizioni dei servizi e delle carriere dopo le riforme degli uni e delle altre, succedutesi in questi ultimi anni.

Per queste ragioni, e per mettere in armonia le norme sullo stato e la carriera degli impiegati con l'ordinamento gerarchico sopra ricordato, si è reso indispensabile addivenire ad una revisione completa della legge e del regolamento del 1908.

Lo studio relativo è stato condotto con i seguenti intenti fondamentali:

1. Coordinare le disposizioni sullo stato giuridico del personale col nuovo ordinamento gerarchico.

2. Eliminare le norme di cui è cessata, col volgere dei tempi, ogni ragione d'essere e ogni possibilità di applicazione.

3. Riassumere tutte le disposizioni, senza bisogno di rinvii ad altre leggi, fatta eccezione per alcune disposizioni dell'ordinamento gerarchico, eliminando così l'inconveniente, molto frequente, di dovere far ricorso, nell'attuazione pratica, a molteplici testi legislativi.

4. Modificare le disposizioni vigenti secondo i suggerimenti dell'esperienza fatta dalle singole amministrazioni in questi ultimi decenni, sopprimendo istituti dimostratisi inutili o poco proficui e sanzionandone altri di fatto introdotti nella prassi amministrativa.

5. Trasferire, con gli opportuni ritocchi, fra le disposizioni legislative come in sede più adatta, molte norme fondamentali, ora contenute nel regolamento generale dettato nel 1908 per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, in modo che tutte quelle ulteriori, che si palesino opportune per l'applicazione del testo legislativo possano, da ciascuna amministrazione, essere adottate mediante regolamenti singoli, che seguano da vicino le particolarità dei rispettivi personali.

6. Regolare lo stato e la carriera del personale subalterno, completando così le linee fondamentali date, a tale riguardo, dalla legge sull'ordinamento gerarchico e disciplinando così, per la prima volta, anche quest'argomento, in modo completo, con atto di valore legislativo.

7. Lasciare immutato l'attuale sistema legislativo e regolamentare delle disposizioni che riguardano gl'invalidi, i combattenti e gli orfani di guerra, per quanto concerne sia la loro ammissione nei pubblici impieghi, sia il passaggio di categoria.

8. Nulla innovare nell'attuale sistema del trattamento di quiescenza ed evitare attentamente qualsiasi disposizione che potesse, anche in modo indiretto, apportare implicita modificazione al sistema medesimo, frutto di lunga ed accurata elaborazione.

9. Tener presenti, nella formulazione delle nuove disposizioni, alcune direttive essenziali di alta importanza morale. Innanzi tutto è da riconoscere che il rapporto che corre tra lo Stato e l'impiegato non è quello di una ordinaria prestazione d'opera, alla quale corrisponda un semplice e materiale corrispettivo economico, ma bensì un rapporto etico per cui l'impiegato è ammesso, normalmente, per tutta la vita, nella compagine amministrativa, affinchè dedichi ad essa tutte le proprie forze d'ingegno e di coltura, nell'ambito degli scopi politici e sociali che sono propri dello Stato. Si tratta, pertanto, di un rapporto di fedeltà che solo può contrarre colui che, per la sua mentalità e per le sue inclinazioni, viva ed agisca conformemente alle tendenze ideali e pratiche che sono proprie dell'Amministrazione, nel ciclo storico in cui l'impiegato deve esplicare l'opera sua. Non è, quindi, ammissibile che l'impiegato si introduca nella compagine amministrativa con spirito che dissenta da quelle tendenze e portando in sè la restrizione mentale di prestare l'opera propria, apparentemente a favore degli scopi che inspirano la condotta dell'Amministrazione, ma, segretamente e simulatamente, con l'intento di contribuire a distruggere l'ordinamento, del quale egli dovrebbe essere, per ragioni etiche e giuridiche, il leale custode e il cosciente fautore.

Inoltre è stato ravvisato opportuno separare le funzioni del Consiglio di amministrazione da quelle della Commissione di disciplina, sia per rendere più spedito, con una distinzione e specificazione di attribuzioni, il funzionamento dei due organi, sia per meglio assicurare uniformità di criteri e di giudizi nell'un campo e nell'altro, in quello, cioè, che riguarda l'apprezzamento sulle qualità, sulle attitudini e sul valore dell'impiegato ai fini di carriera e nell'altro che riflette le eventuali infrazioni disciplinari.

10. Colmare le lacune messe in luce da un'esperienza di circa mezzo secolo di azione amministrativa. A tale scopo sono state adottate norme precise per la qualifica annuale degli impiegati, stabilendo la graduazione dei giudizi in cinque qualifiche riassuntive espresse con le parole: *ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo*, da comunicarsi all'impiegato, che avrà diritto di ricorso al Consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Di ciascuna di tali qualifiche si dà la configurazione giuridica, onde il superiore abbia una guida sicura ed imperativa nell'attribuirle; e di ciascuna si disciplinano gli effetti, per modo che siano determinate le conseguenze che le medesime producono nell'ulteriore svolgimento della carriera. E' in particolare da notare che le qualifiche di mediocre e di cattivo hanno per effetto di ritardare, sia la concessione degli aumenti periodici di stipendio, per tanti anni quanti sono quelli ai quali si riferiscono, sia, per un certo periodo di tempo, le promozioni di grado. Inoltre l'impiegato che, per due anni consecutivi, abbia riportato la qualifica di cattivo è, senz'altro, sottoposto al procedimento per la dispensa dal servizio. Sono anche determinate le conseguenze che le punizioni disciplinari hanno nei riguardi delle qualifiche annuali, stabilendo i casi in cui le punizioni escludono la possibilità di assegnare le qualifiche di ottimo e distinto e quelli in cui le punizioni stesse importano, senz'altro, l'attribuzione delle qualifiche di mediocre o cattivo. Questa importante materia era assolutamente trascurata dalle norme finora vigenti, di guisa che, mentre, da una parte, le qualifiche venivano conferite con inevitabile difformità di criteri, da quale impediva giuste comparazioni di meriti, dall'altra esse non davano generalmente un completo quadro dell'attività e delle speciali attitudini o deficenze dei singoli impiegati.

Altra innovazione di notevole importanza è costituita dalle disposizioni che regolano gli scrutini per le promozioni di grado. Poichè, nel nuovo ordinamento gerarchico, ha assoluta prevalenza negli avanzamenti di carriera il criterio della scelta, in varie forme, su quello dell'anzianità, era necessario determinare taluni elementi essenziali, dalla cui valutazione non potesse, di norma, prescindersi nell'esercizio della facoltà discrezionale riservata alla Amministrazione. Sono stati a tale riguardo anche definiti, precisandone le caratteristiche differenziali, i procedimenti da seguire per il conferimento delle promozioni per « merito comparativo » o, per « merito assoluto », o in base a « graduatoria di merito », o per « anzianità congiunta al merito », previste dalle norme sull'ordinamento gerarchico. In tal modo è fornita alle varie Amministrazioni una traccia più sicura nella selezione del personale, ed è offerta agli impiegati una maggiore garanzia nel normale sviluppo delle carriere.

E' stato espressamente regolato il titolo ufficiale col quale ciascun impiegato ha il dovere e il diritto di essere designato, mentre questa materia non ebbe finora alcuna disciplina all'infuori di quella mal determinata e instabile sorta dalle consuetudini amministrative.

E' stato altresì sancito il principio della risoluzione del rapporto d'impiego quando l'impiegato sia riuscito ad entrare in servizio in base ad atti falsi o ad altri mezzi fraudolenti.

Particolare attenzione è stata portata sull'ordinamento della materia disciplinare. Secondo le norme finora vigenti l'applicazione delle pene disciplinari non poteva avere effetto se non dopo sentito il Consiglio di disciplina, fatta eccezione della sola punizione più lieve (censura), che era di competenza del capo di ufficio. L'esperienza ha dimostrato la necessità di conferire ai capi ufficio, direttamente responsabili dell'andamento dei servizi, una potestà al-

quanto maggiore, e pertanto si è ad essi conferita la facoltà di infliggere le due punizioni più lievi (censura e riduzione dello stipendio), nei riguardi dell'impiegato, e le tre più lievi (multa, censura e riduzione dello stipendio), nei riguardi del personale subalterno. E' stato, peraltro, ammesso, contro le punizioni inflitte dai capi di ufficio, l'appello al Ministro, a maggiore tutela del personale colpito.

Per le punizioni più gravi l'applicazione è riservata alla competenza esclusiva del Ministro, previa motivata proposta della Commissione di disciplina. E' necessario che, alla suprema autorità preposta ai singoli Ministeri, non sfugga la cognizione delle infrazioni disciplinari, che, con la loro frequenza o gravità, possono, eventualmente, essere sintomi rivelatori di una condizione di cose, cui, indipendentemente dalle punizioni personali, sia da mettere riparo per il migliore funzionamento dei servizi.

Rimangono fermi, in ogni caso, i ricorsi per motivi di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o al Re in via straordinaria, che costituiscono le guarentigie essenziali della giustizia amministrativa, secondo gli ordinamenti vigenti.

Col sistema adottato cessa l'inconveniente attuale, che quasi tutti i provvedimenti disciplinari, anche di limitata importanza, debbono essere adottati dal Ministero, con inevitabili ritardi, e quindi con perdita di efficacia.

Giova, infine, notare che, con le nuove disposizioni, è anche ammessa la riapertura del procedimento disciplinare, quando nuovi fatti e nuove risultanze provino l'innocenza o una maggiore o anche minore colpevolezza dell'impiegato. Trattasi di un principio di evidente giustizia, che non può restare escluso da un sistema punitivo, anche di semplice carattere disciplinare, e che viene espressamente accolto nel nuovo testo, temperato dalla norma che, quando la revisione è chiesta dallo stesso impiegato, non è ammissibile la *reformatio in pejus*.

Il riordinamento dato al sistema disciplinare, di cui è manifesta l'importanza ai fini di un regolare funzionamento dell'Amministrazione, assicura, pertanto, insieme con i giusti rigori verso il personale che manchi ai propri doveri, le guarentigie di una retta applicazione delle pene.

E' lecito attendersi dal nuovo sistema efficaci risultati, tenuto anche presente che sono espressamente dichiarati punibili i superiori, nel caso che tollerino scorrettezze, indisciplinatezze ed abusi.

Altro argomento che ha richiesto studio lungo e minuto è quello della co[...]sione delle aspettative, argomento reso particolarmente diffi[...] dalla necessità di conciliare gli interessi dell'Amministrazione con quelli dell'impiegato. L'esperienza ha insegnato che, sovente, funzionari, in caso di trasloco, per non raggiungere la residenza sgradita, o per altre cause analoghe, chiedono l'aspettativa per motivi di salute, pretestando malattie subito scomparse al solo annuncio di una residenza migliore o del conferimento di un incarico o di una missione. Accade anche che altri funzionari domandino l'aspettativa per motivi di famiglia per dedicarsi a commerci, industrie e simili occupazioni, anzichè per vere e straordinarie contingenze di famiglia.

Si è a tuttociò messo riparo, per quanto possibile, regolando, con norme più complete e di maggiore cautela, le concessioni delle aspettative, pur evitando di aggravare, in qualsiasi modo, i funzionari corretti che, per vere malattie e per effettive circostanze eccezionali di famiglia, domandano di usufruire delle concessioni stesse.

Altra innovazione recata dal presente decreto è quella del divieto dei cambi di amministrazione. L'ordinamento già vigente li autorizzava con norme scarsamente applicate. In astratto gioverebbe ammettere tali passaggi di personale fra le varie amministrazioni dello Stato, potendo ciò essere di vantaggio per il migliore impiego del personale; ma in pratica si è constatato che la disposizione ha servito esclusivamente a fini personali, senza reali benefici per i servizi. E' apparso, quindi, meglio rispondente agli interessi della Amministrazione sancire in proposito un assoluto divieto che precluda la via ad ogni abuso e inconveniente.

Divieto analogo, come analogo è l'argomento, si ha per i comandi di personale presso altri uffici od altre Amministrazioni. In questo caso, peraltro, il divieto è temperato dalla disposizione che consente, in via assolutamente eccezionale, e con formalità atte a garantire l'uso corretto di questa facoltà, il distacco di impiegati di grado elevato, quando sia richiesto per ragioni riguardanti la loro specifica competenza.

Infine sono state accolte nel nuovo decreto disposizioni che regolano in modo più completo la dispensa dal servizio, finora retta da insufficienti e mal note norme contenute in due articoli della legge sullo stato giuridico e di quella sulle pensioni. Dette disposizioni determinano motivi specifici, che possono dar luogo alla dispensa, offrendo modo all'Amministrazione di eliminare definitivamente dal servizio chi, oltre e all'infuori delle infrazioni disciplinari, non renda, come deve, opera volenterosa e coscienziosa.

Nell'insieme il nuovo decreto ha il pregio di dare alla importante materia dei rapporti, di carattere non direttamente economico, fra lo Stato e il personale, una organica e compiuta sistemazione. Nulla è ripudiato di quanto, nelle disposizioni già in vigore, è risultato praticamente utile e vantaggioso. Se in talune parti le nuove norme rafforzano i poteri dell'Amministrazione, per assicurare una disciplinata e solerte prestazione d'opera, da parte del personale, sono anche concesse a quest'ultimo, per ogni suo legittimo interesse, le garanzie più liberali.

Il Governo ritiene di avere, così, anche in questo campo, contribuito alla maggiore saldezza dello Stato, equamente tutelando le sorti dei suoi dipendenti migliori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1923, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE PRIMA.

Ammissione all'impiego e carriera.

CAPO I.

Nomina. Giuramento. Stato matricolare.

Art. 1.

Per ottenere la nomina ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di diciotto anni e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

4° essere fornito, oltre che dei titoli di studio prescritti dalle norme vigenti, di tutti gli altri requisiti stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

5° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

6° aver sostenuto e vinto un esame di concorso.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale; e nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, numero 2401.

Il ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 2.

La nomina dell'impiegato di ruolo o in prova, quando questi, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'assunzione.

Art. 3.

I concorrenti agli impieghi civili, che abbiano superata la prova di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego, non sono ammessi ad ulteriori concorsi per quell'impiego.

Art. 4.

Quando si tratti di impieghi di indole esclusivamente tecnica, per l'esercizio dei quali si richiedano studi speciali, possono i regolamenti delle singole amministrazioni, disporre che i relativi posti, anche se di grado superiore, si considerino come iniziali di carriera, allorchè fra gl'impiegati inferiori non si trovino, a giudizio del consiglio di amministrazione, persone idonee agli uffici di cui si tratta. In tal caso i detti posti possono essere conferiti mediante pubblico concorso, anche soltanto per titoli.

Art. 5.

L'impiegato in prova, al momento in cui inizia il servizio, deve dare, in presenza di due testimoni, avanti al superiore diretto, o ad un suo delegato, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della data promessa viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale ne viene consegnata copia.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

La promessa solenne non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 6.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo, sia questa preceduta o non da un periodo di prova, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al suo capo di ufficio o al funzionario a ciò delegato, in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto apposito verbale; l'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato, al quale ne viene consegnata copia.

Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

Art. 7.

Per ogni impiegato è tenuto, presso l'ufficio del personale della rispettiva amministrazione centrale, uno *stato matricolare,* conforme al modello annesso al presente decreto.

L'impiegato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio del personale tutte le variazioni che avvengano nel suo stato di famiglia.

CAPO II.

Gerarchia. Anzianità.

Art. 8.

La gerarchia fra gli impiegati di ciascun gruppo o categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o nomina al grado precedente, e a parità delle date di tutti i decreti, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Nessun impiegato può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni proprie di un grado diverso.

Art. 9.

Ciascun ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianità dei propri impiegati, secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati possono ricorrere al ministro, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 10.

Qualsiasi comunicazione o istanza dell'impiegato all'autorità da cui dipende deve essere sempre inoltrata per via gerarchica.

Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte.

Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al ministro. Tali pieghi debbono essere inoltrati di ufficio, senza indugio.

CAPO III.

Consiglio di amministrazione - Note di qualifica.

Art. 11.

Presso ciascun ministero è costituito un consiglio di amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti che riguardano il personale avente grado non superiore al quinto, salvo che sia diversamente disposto.

Per gli impiegati dei gradi superiori al quinto, le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal consiglio dei ministri.

Del consiglio di amministrazione fanno parte, per ogni ministero, i direttori generali e i funzionari di grado pari o superiore, che abbiano la direzione effettiva di un servizio, i quali, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari che sono chiamati dagli ordinamenti rispettivi a farne le veci, e il competente capo del personale. Questi, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al settimo.

Il consiglio è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano.

Un impiegato del ministero, avente grado non inferiore al nono, vi esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, e, in ogni caso, di non meno di tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di suffragi, prevale il voto del presidente, ove questi sia il ministro od il sottosegretario di Stato; invece, se il consiglio è presieduto dal funzionario più elevato in grado o più anziano, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Il capo del personale ha l'obbligo di sottoporre al ministro, nel più breve termine possibile, il verbale di ciascuna seduta del consiglio di amministrazione. Il ministro vi appone il visto, indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Per i personali regolati da disposizioni speciali, il consiglio è costituito nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, ferma l'applicazione delle norme del presente articolo in quanto gli ordinamenti medesimi non stabiliscano diversamente.

Art. 12.

Per ciascun impiegato, anche se in prova, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le *note di qualifica,* su prospetto conforme al modello da stabilirsi da ciascuna amministrazione.

Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonchè tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, l'attitudine alle funzioni del grado superiore, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Le note di qualifica sono compilate e firmate dal funzionario preposto al servizio al quale l'impiegato è addetto, e sono rivedute e firmate dal capo di ufficio che, secondo le ripartizioni organiche dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'amministrazione.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: *ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo.* La qualifica è comunicata, su apposito foglio, all'impiegato, che vi appone la propria firma.

L'impiegato può, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere al consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il consiglio, in base a relazione dell'ufficio del personale, corredata dei chiarimenti per iscritto del capo di ufficio che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal capo di ufficio. Contro la deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Per il personale in prova, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo della prova.

Art. 13.

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto a quegli impiegati che, avuto riguardo al gruppo cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro, e dimostrando spiccate attitudini agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizi prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica; del tempo trascorso in residenze malsane o disagiate; degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza, delle pubblicazioni in materia amministrativa o tecnica, e specialmente di quelle relative ai servizi inerenti all'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Di queste circostanze dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

E' conferita la qualifica di *distinto* agli impiegati che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua, e dimostrandosi idonei agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Non può essere qualificato ottimo, nè distinto, l'impiegato che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota; o che abbia tentato di fare indebite pressioni sui propri superiori, anche quando non sia stato ritenuto passibile di punizione.

Art. 14.

La qualifica di *buono* è attribuita agli impiegati che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali l'impiegato abbia conseguito una qualifica inferiore al buono, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

E' qualificato *mediocre* l'impiegato il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre l'impiegato cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura, e quegli che, nello stesso periodo di tempo, con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini dei superiori, a non raggiungere la residenza, a non prestare regolarmente servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

L'impiegato che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

Qualora l'esame di promozione abbia luogo prima che il periodo anzidetto sia trascorso, l'impiegato è ammesso all'esame, se possieda i requisiti di cui al capo IV del presente decreto, ferma in ogni caso la disposizione del comma precedente.

Art. 16.

E' qualificato *cattivo* l'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo l'impiegato cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

L'impiegato che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione al grado superiore e dagli esami relativi eventualmente stabiliti, salvo che, a giudizio del consiglio di amministrazione, il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 17.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita, per gli anni stessi, dal consiglio d'amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

Art. 18.

I capi degli uffici sono responsabili della omessa compilazione delle note di qualifica e il capo del personale della omessa o intempestiva distribuzione dei prescritti moduli.

CAPO IV.

Promozioni.

Art. 19.

Le nomine ai gradi superiori al quinto sono deliberate dal consiglio dei Ministri, e possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.

Art. 20.

Tutte le promozioni fino al grado quinto, eccettuate quelle da conferirsi in seguito ad esame o regolate da norme speciali, debbono essere precedute dal parere del consiglio di amministrazione, al quale sono perciò comunicati gli atti personali e le note di qualifica.

Art. 21.

Le promozioni al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* sono conferite, per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto, agli impiegati dei gradi decimo e undecimo, e per gli altri due terzi mediante esame d'idoneità, agli impiegati del grado decimo.

Sono ammessi all'esame di merito distinto e a quello di idoneità gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi decimo e undecimo dei ruoli della stessa amministrazione appartenenti al medesimo gruppo, tenuto, altresì, conto dell'eventuale periodo di prova o di alunnato, e che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o di titoli equipollenti.

Agli impiegati che abbiano prestato, nella stessa amministrazione, servizio in ruoli di altri gruppi, tale servizio viene computato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) agli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo *A*, per due terzi se gli impiegati stessi provengano da ruoli del gruppo *B*, per metà se provengano da ruoli del gruppo *C*;

b) agli appartenenti ai ruoli del gruppo *B*, per intero se provengano da ruoli del gruppo *A*, per due terzi se provengano da ruoli del gruppo *C*.

Il servizio prestato, presso altre amministrazioni, in ruoli del medesimo gruppo, viene computato per intero, ma per non più di quattro anni.

La norma di cui al comma precedente si applica, nei riguardi degli impiegati appartenenti ai ruoli del gruppo *B*, anche per il servizio prestato, presso altre amministrazioni, in ruoli del gruppo *A*.

Gli esami di concorso per merito distinto e quelli di idoneità non possono bandirsi se non dopo decorso un anno dalla data in cui fu approvata la graduatoria del precedente esame per merito distinto e del precedente esame di idoneità.

Art. 22.

L'esame di concorso per merito distinto è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che lo indice, diminuito eventualmente del numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la promozione.

Coloro che non abbiano vinto il concorso per merito distinto, ma abbiano riportato punti non inferiori al minimo richiesto per superare l'esame di idoneità, sono dispensati da quest'ultimo, e vengono classificati nella graduatoria da formarsi per il primo esame di idoneità, che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi.

Art. 23.

Le promozioni al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C* sono conferite agli impiegati del grado dodicesimo dello stesso ruolo, per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, assegnando successivamente un posto per concorso e due per anzianità.

Sono ammessi all'esame di concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi dodicesimo e tredicesimo, tenuto altresì conto dell'eventuale periodo di prova o di alunnato, salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali, e sempre che, a giudizio del consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite a coloro che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio, computato nel modo di cui al comma precedente, salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina, della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di finanza, nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono ridotti di quattro anni.

Art. 24.

Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli e negli articoli 6, 7, 9, 10 e 12 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferite, per ogni singola car-

riera, agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, esclusivamente per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Le promozioni degli impiegati appartenenti ai ruoli tecnici sono regolate dagli ordinamenti delle singole amministrazioni. Tali ordinamenti saranno riveduti per uniformarli, per quanto è possibile, alle disposizioni del presente capo.

Art. 26.

L'impiegato sottoposto al procedimento disciplinare, di cui agli articoli 69 e seguenti del presente decreto, può essere escluso, con provvedimento del ministro, sentito il consiglio di amministrazione, dall'esame o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto esame o scrutinio abbiano luogo durante il procedimento.

Qualora l'impiegato sia sottoposto al procedimento disciplinare dopo l'esame o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione dalla promozione è definitiva ai sensi e per gli effetti di cui al penultimo e ultimo comma dell'art. 15 e dell'ultimo comma dell'art. 16 del presente decreto.

La esclusione dalla promozione ha luogo altresì nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo la compilazione delle ultime note o qualifica e prima dell'esame o dello scrutinio.

L'impiegato avente grado non inferiore al settimo, che sia punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

CAPO V.

Scrutini per le promozioni.

Art. 27.

Alla designazione degli impiegati promovibili per merito comparativo si procede, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, scegliendo i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggano i requisiti prescritti, e stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

I candidati devono aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche di ottimo o distinto.

Qualora, peraltro, rimangano posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra, possono essere prescelti anche impiegati che abbiano ottenuta una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del detto quinquennio.

Art. 28.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, per ordine di anzianità nel grado, a impiegati che, nel quinquennio anteriore, almeno, abbiano conseguito le qualifiche di ottimo o distinto, o che abbiano ottenuta una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni dell'ultimo quinquennio.

Art. 29.

Nelle promozioni di grado che si conferiscono parte per merito comparativo e parte per merito assoluto, il consiglio di amministrazione procede preliminarmente alla scelta, fra tutti i candidati, dei promovibili per merito comparativo, assegnando, a ciascuno dei prescelti, il posto di graduatoria che gli è riconosciuto ai sensi del precedente art. 27.

Si procede poi allo scrutinio per merito assoluto, collocando i candidati meritevoli, in ordine di anzianità e nella proporzione stabilita, fra i prescelti per merito comparativo.

I designati per merito comparativo non possono ottenere un collocamento meno favorevole di quello che loro spetta secondo la posizione di anzianità.

Art. 30.

Quando le promozioni di grado debbono effettuarsi in base a graduatoria di merito, la designazione degli impiegati da inscrivere in detta graduatoria ha luogo, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, fra gli impiegati che posseggano i requisiti prescritti e che, nel quinquennio anteriore, almeno, abbiano riportato qualifiche di ottimo o distinto, ovvero che, nei primi due anni del quinquennio stesso, abbiano ottenuto, anzichè le predette, una o due qualifiche di buono.

Nella graduatoria di merito sono inscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore, ai sensi del comma precedente, ancorchè il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili.

Gli inscritti in graduatoria, che eccedano il numero dei predetti posti, conseguono la promozione in base alla graduatoria stessa, quando si verifichino nuove vacanze nel grado superiore, salvo le limitazioni di tempo e di numero stabilite da altre disposizioni.

Art. 31.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite, secondo l'ordine di anzianità nel grado, nel modo stabilito dal precedente art. 28.

Possono, peraltro, essere conferite anche a coloro che abbiano ottenuto qualifica non inferiore a quella di buono, nei primi due anni del quinquennio anteriore.

CAPO VI.

Esami di ammissione e di promozione.

Art. 32.

Gli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi civili sono banditi con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove.

Il decreto deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i documenti prescritti;

c) la sede o le sedi in cui avranno luogo le prove e la data di quelle scritte;

d) il programma degli esami scritti e di quello orale;

e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta opportuna.

La commissione esaminatrice è costituita secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione.

Art. 33.

Gli esami di promozione sono banditi con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del ministero non meno di un mese prima della data stabilita per l'inizio delle prove.

Art. 34.

Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede, eccettuata quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato designato dal ministero, e composto di altri due impiegati di grado non inferiore all'ottavo, residenti l'uno e gli altri nelle località in cui si effettuano le prove. Il segretario del comitato, da prescegliersi fra gli impiegati di grado non inferiore al nono residenti in luogo, è designato dal presidente.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, il commissario impedito viene surrogato da altro dello stesso grado.

Art. 35.

La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova se gli esami hanno luogo in unica sede, e un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.

I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della commissione e dal segretario.

I pieghi sono conservati dal presidente della commissione o anche dai capi degli uffici locali, se le prove si svolgano in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice, o del comitato di vigilanza, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità delle chiusure del piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi, e, nel secondo caso, fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

Art. 36.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza o coi membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la commissione esaminatrice stabilisse con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La commissione esaminatrice, o il comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri rispettivi devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 37.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione o del comitato di vigilanza, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti giornalmente alla commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, pel tramite del capo dell'ufficio locale.

Art. 38.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

I comitati di vigilanza devono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, firmandolo come sopra, e trasmettendolo unitamente ai lavori dei candidati, di cui all'ultimo comma del precedente art. 37.

Art. 39.

Negli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

Art. 40.

L'esame di concorso per merito distinto e quello d'idoneità per la promozione al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* e l'esame di concorso per la promozione al grado undecimo di quelli appartenenti al gruppo *C*, constano di prove scritte e di una prova orale, secondo i programmi stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione.

Per l'esame di merito distinto le prove scritte non possono essere in numero inferiore a quattro, e per l'esame di idoneità non possono essere in numero inferiore a tre. In entrambi i casi una delle prove scritte deve avere carattere pratico su materie riguardanti i servizi dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Per l'esame di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, le prove scritte sono due, una delle quali deve avere carattere pratico e riflettere il servizio proprio della categoria e dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 41.

Negli esami di merito distinto ed in quelli d'idoneità per la promozione al grado nono dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B*, le commissioni esaminatrici sono composte nel modo determinato dai regolamenti di ciascuna amministrazione. Esse non possono essere costituite di un numero di membri superiore a cinque ed inferiore a tre, compreso il presidente. In tale numero non sono computati gli eventuali membri aggregati per le lingue estere o per altre materie speciali, che fossero richiesti dai singoli ordinamenti. Funziona da segretario della commissione un impiegato del ministero, di grado non inferiore al nono.

Negli esami di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, le commissioni esaminatrici sono presiedute da un funzionario dei ruoli del gruppo *A*, avente grado non inferiore al sesto, e composte di due funzionari dei ruoli del gruppo *A*, ed eventualmente del gruppo *B*; tutti i componenti della commissione devono appartenere al ministero da cui dipendono i candidati. Segretario della commissione è un impiegato del medesimo ministero, di grado non inferiore al nono.

Art. 42.

Negli esami di concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al secondo comma del precedente art. 22, sono ammessi alla prova orale dell'esame per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale tali candidati debbono ottenere la votazione di almeno sette decimi per essere dichiarati idonei.

Negli esami d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli d'idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli che non vinsero l'esame di concorso per merito distinto, ma vi riportarono i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, ai sensi del precedente secondo comma, sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati nell'esame e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

Art. 43.

Le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 42 sono applicabili all'esame di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*.

Art. 44.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori degli esami di concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, è pubblicata nel bollettino ufficiale del ministero.

Art. 45.

Agli impiegati che partecipino ad esami di promozione nel ruolo cui appartengono, quando non risiedano nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, sono rimborsate le spese di viaggio ed è corrisposta l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami. Perdono il diritto a tale rimborso e a detta indennità coloro che siano esclusi dagli esami o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

Il rimborso e le indennità di cui sopra non spettano a coloro che si presentino all'esame di merito distinto dopo aver partecipato a due precedenti esami, pure per merito distinto, senza aver riportato i punti necessari per conseguire almeno la idoneità alla promozione.

CAPO VII.

Dimissioni. Dispensa dal servizio. Riammissione. Licenziamento.

Art. 46.

Le dimissioni di un impiegato dall'ufficio devono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate.

L'impiegato che si è dimesso è obbligato a proseguire nello adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli è partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

E' dichiarato di ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale;

3° che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni, salve le eventuali disposizioni più restrittive delle singole amministrazioni, da stabilirsi mediante decreto Reale, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 47.

Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, nonchè i loro istigatori.

Può tuttavia il ministro, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, la revoca dallo impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, gli impiegati di cui sopra sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro

doveri di ufficio, mediante decreto ministeriale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo dell'ufficio o del servizio ovvero di un ispettore.

Art. 48.

I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli 46 e 47 sono adottati senza l'intervento del consiglio di amministrazione.

Qualora, peraltro, si tratti di istigatori che abbiano svolta l'opera di istigazione senza interrompere il servizio, l'accertamento del fatto è demandato al consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Le dimissioni accettate e quelle dichiarate d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 50.

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per il personale in prova.

Art. 51.

E' dispensato dal servizio l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità o per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

E' dispensato, altresì, l'impiegato inetto alle mansioni del suo grado, a meno che l'amministrazione ritenga di poterlo utilizzare nel disimpegno delle mansioni del grado immediatamente inferiore. In tale caso spettano all'impiegato lo stipendio e il supplemento di servizio attivo assegnati a quest'ultimo grado, in base all'anzianità dalla nomina al grado stesso.

La dispensa è, inoltre, decretata quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

La dispensa è deliberata, per gli impiegati aventi grado superiore al quinto, dal consiglio dei ministri.

Per gli impiegati di minor grado la dispensa è preceduta dal parere del consiglio di amministrazione.

Il motivo che determina la dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve, inoltre, far cenno, secondo i casi, della deliberazione del consiglio dei ministri o del preventivo parere del consiglio di amministrazione.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie dell'impiegato mediante visita medico-collegiale.

Art. 52.

All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla segreteria della presidenza del consiglio dei ministri, per gli impiegati di grado superiore al quinto, e dal competente ufficio del personale, per gli impiegati di minor grado. A questi ultimi deve essere, inoltre, comunicata la data di riunione del consiglio di amministrazione perchè possano, ove lo chieggano, essere sentiti personalmente.

Art. 53.

L'impiegato le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nel precedente art. 47, e l'impiegato collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri, se trattisi di impiegati di grado superiore al quinto, o previo parere del consiglio di amministrazione, per gli impiegati di minor grado.

L'impiegato riammesso è inscritto nel grado cui apparteneva, occupandovi l'ultimo posto.

Non può essere riammesso l'impiegato dispensato o comunque esonerato dal servizio in applicazione di provvedimenti di carattere transitorio eccezionale.

Art. 54.

Colui che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escluderebbero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti, e salva l'eventuale azione penale.

Non è necessario, al riguardo, il parere della commissione di disciplina, nè quello del consiglio di amministrazione.

Il licenziamento è disposto con decreto ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'impiegato licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo non ha diritto a pensione o indennità alcuna, nè può concorrere ad alcun altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

PARTE SECONDA.

Disciplina.

CAPO VIII.

Sanzioni disciplinari.

Art. 55.

Agli impiegati che violino gli obblighi di ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo, da annotarsi nello stato matricolare.

Il personale in prova è sottoposto alle stesse norme disciplinari stabilite per gli impiegati, in quanto ad esso applicabili.

Art. 56.

Le punizioni sono:

1° la censura;

2° la riduzione dello stipendio;

3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;

4° la revoca;

5° la destituzione.

Le prime due sono inflitte dal capo di ufficio che, secondo la ripartizione organica dei servizi o le circoscrizioni locali, presiede a un ramo dell'amministrazione.

Ai capi di ufficio centrali ed a quelli locali, che dipendono direttamente dall'autorità centrale, e, in ogni caso, agli impiegati di grado superiore al quinto, le prime due punizioni sono inflitte dal ministro.

Le altre tre punizioni sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della commissione di disciplina, eccettuato il caso di cui al secondo comma del seguente articolo 63.

Per gli impiegati di grado superiore al quinto, le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal consiglio dei ministri, salvo che sia diversamente disposto da ordinamenti speciali.

Art. 57.

Alla moglie od ai figli minorenni dell'impiegato sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 58.

La censura è una dichiarazione di biasimo, ed è inflitta:

a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori servizio;

b) per assenza dall'ufficio non giustificata;

c) per raccomandazioni procurate.

Art. 59.

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore a sei mesi, ed è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;

b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti, ovvero verso il pubblico;

c) per lieve insubordinazione;

d) per violazione dell'art. 96 del presente decreto;

e) per irregolare condotta;

f) per inosservanza del segreto di ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica o sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo. Essa implica, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 60.

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai precedenti articoli 58 e 59, il capo di ufficio deve invitare l'impiegato a giustificarsi.

La punizione, debitamente motivata, viene comunicata all'interessato per iscritto.

Copia della comunicazione è immediatamente rimessa all'ufficio del personale insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita agli atti personali dell'impiegato.

Art. 61.

Contro i provvedimenti del capo di ufficio, che infliggono le punizioni della censura e della riduzione dello stipendio, è ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorso al ministro. Questi provvede con proprio decreto, su motivata proposta della commissione di disciplina.

Art. 62.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggior gravità delle infrazioni contemplate agli articoli 58 e 59 del presente decreto;

b) per aver fatto palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale ed acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dello Stato;

c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

g) per offesa al decoro dell'amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori.

Art. 63.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il ministro può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

L'impiegato sottoposto a giudizio per delitto, può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura. In questo ultimo caso il provvedimento di sospensione è adottato con ordinanza del capo di ufficio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che l'impiegato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente capo.

La stessa norma vale nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'impiegato sia punito con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti, in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento dell'impiegato, la sospensione è revocata e l'impiegato riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta all'impiegato una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione di cui al comma precedente.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare, nei suoi riguardi, la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio, finchè non abbia scontata la pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello

stipendio, fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni non per esame, di impiegati che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado superiore deve essere conferito all'impiegato già sospeso, sempre quando sia riconosciuto meritevole della promozione, nelle forme prescritte.

Art. 64.

Si incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 58, 59 e 62;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato o a privati;

e) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso.

Art. 65.

Si incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 64;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 66.

Si incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 67.

L'impiegato revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

In tal caso il consiglio di amministrazione, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, esprimerà il proprio avviso sulla posizione di ruolo da conferire all'impiegato stesso, esclusa ogni concessione di stipendi arretrati.

CAPO IX.

Commissione di disciplina e procedimento disciplinare.

Art. 68.

Presso ciascun ministero è istituita una commissione di disciplina, da nominarsi ogni anno dal ministro.

Detta commissione è costituita di tre impiegati dei ruoli dipendenti dallo stesso ministero, di cui uno avente grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti ai gradi quinto e sesto. Sono inoltre nominati due membri supplenti fra impiegati degli stessi gradi quinto e sesto. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti. Un impiegato del ministero, di grado non inferiore al nono, disimpegna le funzioni di segretario.

Per i personali amministrati in base a norme speciali e aventi un proprio consiglio di amministrazione, è costituita apposita commissione di disciplina nel modo stabilito al comma precedente. Peraltro, quando, nel ruolo o nei ruoli relativi, non vi siano posti di grado quarto o superiore, la Commissione è presieduta dall'impiegato anziano del grado più elevato.

Qualora, durante l'anno, taluno dei membri della commissione venga a cessare, esso è sostituito per il tempo che rimane al compimento dell'anno.

Se l'impiegato membro della commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 69.

In caso di infrazione disciplinare, il capo di ufficio ha il dovere di infliggere la punizione di sua competenza, oppure, qualora ritenga che la sanzione sia di competenza del ministro, di riferirne all'ufficio del personale, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

L'ufficio del personale, venuto con detta comunicazione o altrimenti a conoscenza dei fatti, li contesta immediatamente all'incolpato e procede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari.

A tal fine può sentire, senza giuramento, testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitare questi ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

L'ufficio predetto può inoltre valersi della cooperazione delle autorità politiche e di polizia, specialmente per quanto riguarda l'audizione di testi o periti.

Dopo completate le istruttorie di cui sopra, l'ufficio trasmette l'incartamento alla commissione di disciplina, la quale, ove lo ritenga necessario, richiede all'ufficio stesso che faccia ulteriori accertamenti, ovvero decide senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia all'ufficio del personale.

Art. 70.

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incolpato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni o i rilievi, la quale è trasmessa subito all'ufficio del

personale. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato a ricevere il foglio o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta del capo di ufficio incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

L'ufficio del personale può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all'incolpato per le sue difese.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 71.

Qualora il fatto addebitato all'impiegato abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo nei pubblici uffici di concorrere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle prove.

Art. 72.

Durante il periodo degli accertamenti, può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti predetti.

Art. 73.

La segreteria della commissione di disciplina deve dare avviso all'ufficio del personale e all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all'ultimo comma del precedente art. 69.

La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni e oltre trenta da quello in cui l'incolpato abbia ricevuto la relativa comunicazione, se egli risieda nella capitale, o prima di quindici giorni, se risieda altrove.

Il capo del personale, o un suo delegato, interviene a detta trattazione quale relatore.

L'incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 74.

Chiusa la trattazione orale, la commissione, ritiratosi il capo del personale e l'incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado o dell'anzianità dei componenti la commissione.

Questa deve prendere le sue risoluzioni secondo il libero convincimento dei commissari, acquistato dal coscienzioso esame di tutti gli elementi emersi durante la trattazione orale e rilevati dagli atti, tenendo conto anche di quanto risulti da un eventuale giudizio penale.

La commissione, qualora ritenga che l'impiegato sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest'ultima ovvero la censura.

Della trattazione orale e della proposta motivata della commissione di disciplina, è steso verbale, firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso la segreteria della commissione e una copia è, dalla segreteria medesima, comunicata all'ufficio del personale per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 75.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione a seguito di proposta della commissione di disciplina o di deliberazione del Consiglio dei ministri, è adottato con decreto ministeriale, anche quando trattisi di punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

E' pure dichiarato con decreto ministeriale il proscioglimento dell'impiegato, quando dal procedimento risulti l'insussistenza degli addebiti.

Il provvedimento di punizione adottato con decreto del ministro è definitivo.

Esso deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

Art. 76.

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal persente capo, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel bollettino ufficiale del ministero ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è esente da spesa.

Art. 77.

L'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato alla commissione di disciplina per esporre le proprie ragioni e al quale non sia stata inflitta punizione, ha diritto, se residente fuori della capitale, al rimborso delle spese di viaggio e alla relativa indennità.

Art. 78.

Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa dell'impiegato, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se l'impiegato cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove, tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore o che debba essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura è decisa dal ministro, su relazione dell'ufficio del personale. Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti da parte dell'ufficio predetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 79.

All'impiegato già punito, e a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui ovvero della vedova o dei figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto o in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salva deduzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie od ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 80.

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che l'impiegato abbia dato sicura prova di ravvedimento, pos-

sono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dall'impiegato dopo la punizione, le quali possono, pertanto, essere modificate dal consiglio di amministrazione, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole l'impiegato di qualifica migliore.

Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale motivato, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina.

PARTE TERZA.

Capo X.

Aspettative - Disponibilità - Congedi.

Art. 81.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia, per servizio militare o per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento. Nei tre ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra, si provvede con disposizioni speciali.

Art. 82.

Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità, per servizio militare o per mandato politico è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. L'impiegato che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 83.

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

L'amministrazione può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale.

Il capo di ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermità, di un dipendente impiegato, deve farne motivata relazione al ministro.

L'iniziativa di cui al comma precedente può essere presa altresì dal capo dell'ufficio del personale.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia di autorità.

Art. 84.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 85.

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 84, l'impiegato che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. L'impiegato, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora l'amministrazione non ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'impiegato dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 84, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando l'amministrazione lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, all'impiegato che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se l'impiegato non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 86.

Non può disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa, eccettuato il caso previsto dal quarto comma dell'art. 90 del testo unico approvato con Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694, nei riguardi dell'impiegato in aspettativa per elezione all'ufficio di deputato al Parlamento.

Art. 87.

L'impiegato può essere collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Occorrendo tali provvedimenti, sono designati dal consiglio di amministrazione, ove non provvedano leggi speciali, gli impiegati che debbono essere collocati nella detta posizione.

Se, durante il tempo in cui l'impiegato trovasi in aspettativa, esclusa quella per servizio militare, sia soppresso un posto nel suo ruolo e grado, l'impiegato stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità, dalla data della soppressione del posto, ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente art. 89.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 88.

Agli effetti del collocamento in disponibilità, si intende soppresso l'ufficio quando, disciolta una amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti. Il semplice cambiamento di forma, il mutamento di titolo o denominazione non si considera come soppressione di ufficio.

Art. 89.

L'impiegato in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il consiglio di amministrazione, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, abbia luogo una vacanza nel medesimo grado del suo ruolo.

Può, anche, l'impiegato in disponibilità essere assunto, col medesimo grado, in un ruolo dello stesso gruppo appartenente ad altra amministrazione, sempre quando non esistano impiegati in disponibilità provenienti dal ruolo medesimo.

L'impiegato riassunto in servizio ai sensi dei precedenti commi, prende posto nel ruolo in cui sia richiamato, con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

L'impiegato in disponibilità, che ricusi di riassumere servizio ai sensi dei precedenti commi primo e secondo, è collocato a riposo col trattamento che possa spettargli a norma delle leggi sulle pensioni.

Art. 90.

L'impiegato in disponibilità può essere chiamato, in caso di assunzione consentita dalle disposizioni in vigore e previo concerto col Ministro delle finanze, a prestare temporaneamente servizio presso qualsiasi amministrazione dello Stato. In tal caso gli sarà corrisposta una retribuzione non superiore alla differenza fra l'ultimo stipendio di servizio attivo e relativo supplemento goduti e l'assegno di disponibilità. Gli saranno altresì corrisposte soltanto le eventuali indennità temporanee mensili spettanti al personale di ruolo.

Qualora l'impiegato in disponibilità, chiamato a prestare temporaneo servizio ai sensi del precedente comma, non lo assuma nel termine prefissogli, è collocato a riposo ed è ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

Il richiamo in servizio temporaneo non interrompe il decorso del periodo massimo di due anni previsto per la disponibilità.

Art. 91.

Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio a posti di ruolo ai sensi del precedente articolo 89, l'impiegato in disponibilità è collocato a riposo e ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

Art. 92.

All'impiegato in disponibilità o in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se l'impiegato stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

L'assegno di aspettativa o di disponibilità all'impiegato retribuito, anche parzialmente, ad aggio, è calcolato, con le norme di cui ai precedenti commi, sul complesso degli emolumenti annui utili a pensione.

Art. 93.

Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante all'impiegato.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

Art. 94.

Gli impiegati in aspettativa o in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare alla propria amministrazione la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 95.

L'impiegato, ove il servizio non ne soffra, può ottenere dal capo di ufficio congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Per causa grave, la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese. All'uopo viene disposto con provvedimento ministeriale, in base a rapporto motivato del capo di ufficio.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

Le norme delle singole amministrazioni stabiliscono quali siano i capi di ufficio che possono concedere i congedi ordinari.

PARTE QUARTA.

Disposizioni speciali e varie.

CAPO XI.

Incompatibilità. Cumulo degli impieghi. Comandi d'impiegati presso altri uffici od altre amministrazioni.

Art. 96.

Con la qualità di impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Peraltro, l'impiegato può, previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra impiegati.

È pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'amministrazione o che il ministro non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, da concedersi caso per caso.

I capi di ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che sieno venute a loro conoscenza.

Il disposto del primo comma del presente articolo non si applica per la partecipazione all'amministrazione di società nelle quali lo Stato abbia una compartecipazione azionaria,

nè all'amministrazione di società, istituti o enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.

Art. 97.

Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non possono cumularsi con altri retribuiti dallo Stato medesimo, dalle provincie, dai comuni, dagli istituti pubblici, dai corpi morali legalmente riconosciuti e da qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali.

Questa disposizione si applica soltanto agli impieghi organici e stabili, così di Stato come degli enti predetti, cui sia annesso uno stipendio fisso.

Art. 98.

La qualità di membro di un consiglio superiore non è considerata come impiego, agli effetti del precedente art. 97.

Per i membri del corpo insegnante e del corpo sanitario, non è considerato impiego, agli effetti anzidetti, l'incarico di direttore o di collaboratore, sotto qualsiasi denominazione, di stabilimenti scentifici o letterari ovvero cliniche, annessi all'impiego ricoperto.

Art. 99.

Nel caso di cumulo consentito dalla legge, si fa luogo a riduzione allorquando la somma dei due stipendi ecceda le lire 12,000.

Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore alle lire 12,000, e la loro somma superi detto importo, la eccedenza è ridotta di un terzo.

Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano le lire 12,000, si riduce di un terzo lo stipendio minore, ovvero uno qualunque dei due stipendi, nel caso che siano di eguale ammontare.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono sempre applicate a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 100.

I capi di uffici, di istituti o di stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministero competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumuli di impieghi riguardanti il dipendente personale.

Art. 101.

Sono vietati i comandi di impiegati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni provinciali presso le rispettive amministrazioni centrali e viceversa, ed i comandi presso uffici di altre amministrazioni, sia di Stato, sia estranee, ancorchè nella stessa sede, salvo se autorizzati da disposizioni di leggi speciali.

In via assolutamente eccezionale, può essere consentito il comando di impiegati aventi grado non inferiore al sesto, quando sia richiesta una specifica competenza. In tale caso il comando viene autorizzato con decreto Reale su proposta dei singoli ministri, di concerto con quello per le finanze, udito il consiglio dei ministri.

Nelle amministrazioni che hanno ruolo unico, per il personale dei servizi centrali e per quello dei servizi dipendenti, viene provveduto mediante decreti Reali, su proposta dei singoli ministri, di concerto col ministro per le finanze, a stabilire le tabelle numeriche e di reparto del personale, per i vari gradi, fra i servizi suddetti.

Non possono essere destinati agli uffici centrali, o a quelli dipendenti, impiegati o agenti in eccedenza al numero fissato ai sensi del comma precedente.

CAPO XII.

Disposizioni speciali riguardanti i prefetti.

Art. 102.

I prefetti del Regno, previa deliberazione del consiglio dei ministri, possono essere collocati a disposizione del ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.

I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per anni tre, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.

I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di quindici, oltre quello dei posti del ruolo organico.

CAPO XIII.

Titolo ufficiale. Uniforme. Residenza. Orario d'ufficio.

Art. 103.

L'impiegato è autorizzato a portare il titolo ufficiale e ha diritto di essere nominato con esso, tanto nei rapporti di servizio quanto nelle pubblicazioni ufficiali.

Il titolo ufficiale di un impiegato è quello conferitogli all'atto dell'assunzione in servizio o in occasione della sua ultima promozione, ovvero in seguito a nomina derivante da mutamento di ruolo o di posizione di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico del grado immediatamente superiore.

Gl'impiegati che cessano dal servizio per effetto di provvedimenti non disciplinari, hanno diritto di continuare ad usare del titolo ufficiale che avevano al termine del loro servizio, ovvero di portare il titolo onorifico loro conferito.

Art. 104.

Spetta all'amministrazione di stabilire l'uniforme che gli impiegati hanno facoltà di usare nelle cerimonie ufficiali dello Stato.

Art. 105.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio, salvo che le speciali attribuzioni affidategli esigano diversamente.

Per gravi ragioni, debitamente accertate, egli può, peraltro, essere autorizzato dal capo di ufficio a risiedere in luogo vicino a quello dove esercita le funzioni, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei suoi doveri.

L'impiegato in congedo deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

Art. 106.

L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio, la cui durata normale giornaliera è di sette ore, e deve essere divisa in due periodi, salvo i casi di servizi speciali per i quali, con disposizione del ministro, sia diversamente stabilito.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

CAPO XIV.

Disposizioni varie.

Art. 107.

L'impiegato ha il dovere di fare, esclusivamente per via gerarchica, le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarichi affidatigli.

Art. 108.

Per ragioni di servizio possono essere promossi o nominati impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Art. 109.

Sono vietati i cambi di ruolo, anche tra impiegati dipendenti dallo stesso Ministero, salvo le eccezioni previste da speciali disposizioni.

Art. 110.

Il capo del personale è responsabile della raccolta e della conservazione degli atti prescritti per la liquidazione delle pensioni, ai sensi dell'art. 28 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

PARTE QUINTA.

CAPO XV.

Personale subalterno.

Art. 111.

Per ottenere la nomina nei ruoli del personale subalterno, fermo il disposto di speciali ordinamenti, è necessario possedere i requisiti prescritti per l'ammissione ad impiego di Stato e non aver superato l'età di anni trenta.

Occorre inoltre che l'aspirante dia prova di saper leggere e scrivere e sia di sana e valida costituzione fisica, in rapporto al servizio cui deve essere destinato.

Salve le disposizioni di leggi speciali, sono titoli di preferenza per l'ammissione l'aver prestato servizio nei corpi militari o essere figlio di impiegato di Stato.

Art. 112.

Per il personale subalterno, il Consiglio di amministrazione è composto del capo del personale, che lo presiede, e di due impiegati di grado non inferiore al settimo.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al decimo.

Art. 113.

Le promozioni al grado di commesso e usciere capo ed a quello di usciere, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, agli agenti subalterni del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Nulla è innovato circa le promozioni al grado di primo commesso, di cui all'art. 24 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 114.

Nelle amministrazioni centrali in cui il personale subalterno sia particolarmente numeroso, può, al personale stesso, essere preposta persona che appartenga o che abbia appartenuto all'amministrazione dello Stato.

Art. 115.

Al personale subalterno può essere inflitta, oltre alle sanzioni disciplinari previste per gli impiegati, anche la punizione della multa, non superiore a lire cinquanta, quando incorra in una delle seguenti infrazioni:

a) mancanza di decoro nella persona;

b) omessa o trascurata pulizia dei locali degli uffici:

c) negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti, della suppellettile e degli oggetti ivi esistenti.

Durante l'anno l'importo complessivo di più multe non può eccedere una mensilità di stipendio.

Per recidiva nelle mancanze di cui al primo comma del presente articolo o per maggior gravità di esse, l'agente subalterno può essere punito con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

Art. 116.

Il capo dell'ufficio, dal quale l'agente dipende, attribuisce le note di qualifica, inteso, ove esista, l'incaricato preposto al personale subalterno ai sensi del precedente art. 114.

Può inoltre infliggere al personale stesso la censura, la multa e la riduzione dello stipendio.

Tali sanzioni possono essere inflitte anche dall'incaricato predetto.

Le altre punizioni sono applicate dal Ministro, su motivata proposta della commissione di disciplina.

Art. 117.

Gli agenti adibiti a servizio di usciere sono forniti, a spese dell'amministrazione, di una divisa, la quale deve essere uniforme per tutti i pubblici uffici. Gli agenti addetti a servizi di fatica sono provvisti, ugualmente a spese dell'amministrazione, di vestiario adatto.

Gli oggetti di corredo forniti devono essere conservati con la massima cura, e nel caso di anticipato deperimento attribuibile a negligenza, l'agente responsabile è passibile, a seconda delle circostanze, di multa o di riduzione dello stipendio.

Art. 118.

Per speciali e giustificate esigenze di servizio e per determinate mansioni, potrà essere concesso agli agenti, sentito il ministro delle finanze, l'uso gratuito dell'alloggio, esclusa l'illuminazione.

Art. 119.

Al personale subalterno sono estese le disposizioni stabilite dal presente decreto per gli impiegati, in quanto siano applicabili e non sia provveduto diversamente in questo capo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 120.

Nulla è innovato alle leggi sull'ordinamento giudiziario, sul Consiglio di Stato, sulla Corte dei conti, sulla istruzione pubblica, sulle avvocature erariali, sui lavori pubblici, sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato, e alle altre leggi speciali, in quanto contengano disposizioni diverse da quelle del presente decreto.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni che stabiliscono condizioni speciali o conferiscono diritti preferenziali per l'ammissione ad impieghi di Stato o per gli avanzamenti di carriera.

Resta ferma la disposizione dell'art. 202 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, circa l'assunzione di personale a ferma temporanea.

Restano ferme altresì le disposizioni speciali relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, emanate con Regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2748, in esecuzione del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in quanto siano diverse da quelle del presente decreto.

Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di consiglio d'amministrazione e di disciplina per il personale degli archivi di Stato, da parte del consiglio per gli archivi del Regno e della relativa giunta, nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861, emanato in forza della legge 28 giugno 1866, n. 2986, e approvato con la legge 21 marzo 1875, n. 2402.

Le disposizioni del presente decreto riguardanti il consiglio di amministrazione e la commissione di disciplina non si applicano all'amministrazione delle poste e dei telegrafi, per la quale rimangono ferme le norme speciali attualmente vigenti, fino a quando non sia diversamente provveduto.

Le disposizioni del presente decreto riguardanti i congedi si applicano anche al personale dipendente dall'amministrazione predetta, salve le norme speciali da adottarsi, con decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello delle finanze, per i congedi in caso d'infortuni o d'infermità dipendenti da cause di servizio e per quelli al personale femminile coniugato nei casi di gestazione e di puerperio.

Art. 121.

Fino a quando non abbia avuto luogo la compilazione delle note di qualifica a norma del presente decreto per i periodi di tempo previsti nei precedenti articoli, il giudizio sui singoli impiegati è dato, a insindacabile criterio del consiglio di amministrazione, tenute presenti le note informative compilate secondo le norme precedentemente in vigore e ogni altro elemento in possesso degli uffici, avendo riguardo, nei limiti del possibile, alle norme stabilite dal presente decreto.

Art. 122.

Per gli impiegati che si trovino in aspettativa per motivi di salute all'entrata in vigore del presente decreto, resta ferma la disposizione dell'art. 24 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, agli effetti della durata massima della aspettativa in corso.

Ai predetti impiegati, nonchè a quelli che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino in aspettativa per motivi di famiglia, si applicano, invece, scaduta l'aspettativa in corso, e ancorchè non abbia raggiunto la durata massima di cui al comma precedente, le disposizioni dei commi terzo e seguenti del precedente art. 84 e dell'art. 85, computando, ad ogni effetto, per metà il periodo di aspettativa per motivi di salute, che gli impiegati stessi avranno trascorso in detta posizione.

Art. 123.

Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, con le norme del testo unico medesimo e del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, numero 756.

Art. 124.

Le disposizioni dell'art. 101 del presente decreto non si applicano al personale addetto a uffici transitori istituiti in dipendenza della guerra.

Art. 125.

Salvo il disposto del precedente articolo 124, gli impiegati che, alla data di attuazione del presente decreto, si trovino comandati presso altri uffici o amministrazioni, e per i quali il comando non sia autorizzato da disposizioni di leggi speciali, riassumeranno servizio, entro un mese dalla data predetta, presso gli uffici o le amministrazioni cui appartengono, salvo che si verifichino le speciali circostanze previste dal comma secondo del precedente articolo 101, nel qual caso il comando potrà essere autorizzato, in via assolutamente eccezionale, con le forme previste dal predetto secondo comma.

Art. 126.

E' abrogato il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, salvo il disposto dei precedenti articoli 122 e 123.

Sono altresì abrogati il Regio decreto 8 ottobre 1894, numero 449, l'art. 1 del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, restando in vigore quelle che non contrastano col decreto stesso.

Art. 127.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — T. DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 217. — GRANATA.

N. . . . . MINISTERO . . . . ALLEGATO.

STATO MATRICOLARE

Cognome e nome . . . .

figlio del . . . . *e della* . . . .

Nato a . . . . *provincia di* . . . . *addì* . . . .

Se celibe, ammogliato o vedovo . . . .

Rendita propria o dotale . . . .

CARATTERISTICHE FISICHE

. . . .

. . . .

. . . .

TITOLI DI STUDIO

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Lingue straniere

che sa parlare o leggere	che sa scrivere
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .
. . . .	. . . .

Spazio per la fotografia

Data del giuramento

. . . .

Studi e lavori d'ufficio di speciale importanza.

Pubblicazioni in materia amministrativa o tecnica.

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

STATO DI FAMIGLIA

		CONVIVENTI			NON CONVIVENTI ma a carico		*Osservazioni*
		a carico		con mezzi propri			
		totale	par-ziale		totale	par-ziale	
Moglie . . .	Cognome e nome						
	nata a . . . . il						
	sposata il . . . . a						
Figli . . .	Nome . . . . nato a						
	» . . . . »						
	» . . . . »						
	» . . . . »						
	» . . . . »						
	» . . . . »						
	» . . . . »						
	» . . . . »						
	» . . . . »						
	Nome e cognome / Parentela						
Altri parenti conviventi od a carico	. . . . /						
	. . . . /						
	. . . . /						
	. . . . /						

CARRIERA E SERVIZI PRESTATI														Osservazioni (1)
TITOLO				DATA della registrazione alla Corte dei Conti			DECORRENZA			OGGETTO	Residenza	Stipendio		
DATA			Natura del Titolo											
Anno	Mese	Giorno		Data	Registro	Foglio	Anno	Mese	Giorno					

(1) In questa colonna devono essere messi in evidenza speciale i servizi eventualmente prestati in condizioni eccezionali della tranquillità o della salute pubblica, ovvero in residenze malsane o disagiate.

ENCOMI		PUNIZIONI		
DATA E NUMERO del provvedimento	OGGETTO	DATA E NUMERO del provvedimento	SPECIE	MOTIVO

ONORIFICENZE				Annotazioni
NAZIONALI			ESTERE	
		DATA del Regio decreto		
Cavaliere	Stella d'Italia .			
	Corona d'Italia.			
	Mauriziano . .			
Ufficiale	Stella d'Italia .			
	Corona d'Italia.			
	Mauriziano . .			
Commendatore	Stella d'Italia .			
	Corona d'Italia.			
	Mauriziano. . .			
Grande Ufficiale	Stella d'Italia .			
	Corona d'Italia.			
	Mauriziano. . .			
Cavaliere di Gran Croce	Stella d'Italia .			
	Corona d'Italia.			
	Mauriziano. . .			

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

ELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2907.
Aggregazione dei comuni di Fiumicello e Terzo a quello di Aquileja.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo alla aggregazione dei comuni di Fiumicello e Terzo a quello di Aquileja.

MAESTÀ,

Il comune di Aquileja, caduto quattro secoli or sono sotto il dominio austriaco, ha dovuto subire tutti i danni della tenace opera spiegata con ogni mezzo dal disfatto Impero, per distruggerne la preminenza sulla regione circostante, di cui, per le tradizioni del suo glorioso passato, era fatalmente chiamato a testimoniare la perenne italianità. Costretto pertanto ad una continua decadenza nelle attività economiche, si era ormai ridotto ad un modesto centro rurale, quando le recenti vicende storiche ne hanno finalmente consentita la riunione alla Patria.

Con promettente fervore di opere, agevolato dalle provvidenze adottate dal Governo, quella popolazione ha ora iniziato la ricostruzione delle industrie e dei traffici, ed il Comune, risorgendo a nuova vita, volge i suoi sforzi ad una migliore organizzazione dei pubblici servizi e delle iniziative di interesse collettivo, la quale però incontra gravi difficoltà. per la insufficienza dei mezzi disponibili, data la scarsa entità demografica di quel centro.

Per superare tali difficoltà, è stato studiato un progetto di fusione del detto Comune con quelli finitimi di Terzo e di Fiumicello, che sin dai tempi più remoti furono compresi nella sfera di azione economica e culturale di Aquileja e sono a questa legati da affinità di sentimenti e dalla comunanza degli interessi inerenti particolarmente allo sviluppo delle opere di bonifica agraria che abbracciano tutto il loro territorio.

Poichè tale progetto, pienamente giustificato dagli accennati motivi, risponde anche a manifeste esigenze di carattere amministrativo in rapporto all'organizzazione ed allo sviluppo dei pubblici servizi di interesse locale, con lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà, si provvede appunto a darvi attuazione, riservando alle civiche rappresentanze dei tre Comuni di stabilire le condizioni alle quali dovrà aver luogo la unione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Fiumicello e Terzo sono aggregati a quello di Aquileja.

Art. 2.

Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali stabiliranno di accordo le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni.

In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 124. — C. CASATI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2936.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1923-24, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 112-*ter*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale, ecc. » L. 225,000.

In diminuzione:

Cap. n. 112-*bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale, ecc. » L. 300,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 206: « Spese per registri, moduli, carta, ecc. » L. 225,000.

In diminuzione:

Cap. n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. » L. 300,000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 4.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria della somma di L. 286,000 per provvedere alla costruzione di tre circuiti telefonici destinati alle nuove comunicazioni internazionali italo-svizzere.

Tale somma viene assegnata al capitolo di nuova istituzione n. 121-*bis*: « Assegnazione straordinaria per la costruzione di tre circuiti telefonici destinati a nuove comunicazioni internazionali italo-svizzere » nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-24.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 155. — GRANATA.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo		Lire
Cap. N. 4: « Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine, ecc. »	L.	2,566,915
Cap. N. 7: « Indennità di tramutamento »	»	460,000
Cap. N. 8: « Spese di medicinali »	»	60,000
Cap. N. 16: « Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali »	»	600,000
Cap. N. 28: « Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, ecc. »	»	2,000,000
Cap. N. 34: « Abbuoni e rimborsi diversi »	»	260,000
Cap. N. 35: « Rimborso al Ministero delle finanze della spesa, ecc. »	»	1,000,000
Cap. 37: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di registri, ecc. »	»	200,000
Cap. N. 43: Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di registri, ecc. »	»	100,000
Cap. N. 49: « Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine, ecc. »	»	3,064,000
Cap. N. 50: « Personale avventizio di commutazione - telefoniste, ecc. »	»	1,276,000
Cap. N. 54: « Indennità di tramutamento »	»	200,000
Cap. N. 55: « Indennità per servizio in tempo di notte, ecc. »	»	350,000
Cap. N. 57: « Spese di medicinali e per visite, ecc »	»	50,000
Cap. N. 63: « Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni, ecc. »	»	120,000
Cap. N. 64: « Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti telefonici esterni, ecc. »	»	200,000
Cap. N. 66: « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe, ecc. »	»	500,000
Cap. N. 67: « Rimborso per lo scambio con l'estero della corrispondenza, ecc. »	»	4,350,000
Cap. N. 71: « Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi, ecc. »	»	1,300,000
Cap. N. 72: « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, ecc. »	»	73,000
Cap. N. 81: « Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti »	»	30,000
Cap. N. 82: « Spese casuali »	»	60,000
Cap. N. 108: « Indennità straordinaria agli agenti portalettere rurali, ecc. »	»	2,190,000
Cap. N. 111 *bis*: « Indennità al personale licenziato ed esonerato, ecc. »	»	1,866,970
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	22,876,885

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Capitolo		Lire
Cap. N. 1: « Personale di ruolo dei servizi postali, ecc. »	L.	5,816,659
Cap. N. 2: « Compensi per maggiori prestazioni, ecc »	»	230,558
Cap. N. 9: « Indennità con carattere permanente, ecc. »	»	92,000
Cap. N. 10: « Indennità per servizio prestato in tempo di notte »	»	600,000
Cap. N. 13: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di registri, ecc. »	»	75,000
Cap. N. 19: « Spese per gli uffici e le ricevitorie all'estero, assegni, ecc. »	»	700,000
Cap. N. 26: (modificata la denominazione aggiungendo alla attuale) « ... assicurazione degli impiegati e degli agenti contro gli infortuni »	»	1,200,000
Cap. N. 36: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per le spese di ufficio, ecc. »	»	200,000
Cap. N. 42: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per le spese di ufficio, ecc. »	»	100,000
Cap. N. 51: « Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale, ecc. »	»	103,000
Cap. N. 53: « Indennità di missione e per visite di ispezione - Indennità di viaggio, ecc. »	»	500,000
Cap. N. 78: « Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche, ecc. »	»	800,000
Cap. N. 84: « Spese per bollo straordinario, ecc. »	»	1,000
Cap. N. 85: « Istruzione del personale »	»	20,000
Cap. N. 87: « Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. »	»	325,000
Cap. N. 90: « Trasporto di agenti dei servizi postali, ecc. »	»	700.000
Cap. N. 96: « Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie »	»	170,000
Cap. N. 106: « Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, ecc. »	»	13,362,468
Cap. N. 107: « Compenso straordinario ai procaccia a piedi, ecc. »	»	20,000
Totale delle diminuzioni in stanziamento	L.	25,015,685

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le poste ed i telegrafi:
DI CESARÒ.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. **2951**.

Nuovo ordinamento del servizio d'ispezione superiore delle imposte dirette.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che stabilisce il nuovo ordinamento del servizio di ispezione superiore delle imposte dirette.

SIRE,

Il servizio d'ispezione superiore delle imposte dirette, nel periodo prebellico, era affidato a cinque ispettori superiori i quali risiedevano presso l'Amministrazione centrale.

La rilevante importanza ed estensione assunta da tali servizi in questi ultimi anni ha richiesto una più intensa opera di vigilanza la quale ha reso necessario di aumentare il loro numero dapprima ad otto e, successivamente, a dodici e di affidare a ciascun ispettore superiore una vasta zona di territorio del Regno. Stabilito così uno stretto collegamento degli uffici esecutivi con la Direzione generale da cui dipendono, l'azione accertatrice degli uffici stessi si è potuta svolgere con assoluta uniformità di criteri e di direttive.

Gli ottimi risultati conseguiti mediante tale ordinamento del servizio di ispezione superiore, esercitato per zone, consigliano ora di provvedere, in modo organico e definitivo, alla creazione di appositi compartimenti nei quali l'ispettore debba risiedere stabilmente e possa quindi esercitare una vigilanza pronta e diretta su tutti i servizi e sul personale, pur rimanendo alla immediata dipendenza dell'Amministrazione centrale.

Tale provvedimento si manifesta di più facile attuazione dopo che, col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il numero degli ispettori superiori è stato elevato a 15.

Con le norme dettate dal presente decreto, mentre si attua, in armonia coi criteri ai quali si va conformando l'ordinamento amministrativo, un decentramento di organi che svolgono principal-

mente in provincia la loro funzione, si ottiene anche una non indifferente economia di spesa per missioni che può essere utilizzata per intensificare le indagini relative alla ricerca della materia tassabile.

Confido pertanto che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto stesso la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio di ispezione superiore delle imposte dirette il territorio del Regno è suddiviso in compartimenti.

Il numero e la circoscrizione dei compartimenti saranno stabiliti ed, occorrendo, successivamente modificati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Gli ispettori superiori continuano ad essere alla immediata dipendenza della Direzione generale delle imposte dirette e risiedono nei capoluoghi di compartimento.

Gli ispettori superiori ai quali non sia assegnato alcun compartimento risiedono presso la Direzione generale predetta, restando a disposizione per inchieste, verifiche e per altri incarichi speciali.

Art. 3.

Agli ispettori superiori, ogni qualvolta debbano allontanarsi dalla loro sede, spettano le normali indennità di trasferimento e soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per gli impiegati in missione.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1924.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme ed istruzioni di servizio e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 174. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2952.

Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo all'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

SIRE,

Con i Regi decreti 4 gennaio 1923, n. 16, e 12 marzo successivo, n. 505, venne disposta la tassazione dei redditi agrari di ricchezza mobile, ed i relativi accertamenti vennero eseguiti agli effetti della imposta per il 1923 e 1924.

Ora, allo scopo di parificare i redditi agrari di ricchezza mobile a tutti gli altri redditi mobiliari delle categorie *B* e *C*, i cui accertamenti hanno efficacia per un quadriennio, durante il quale la Finanza non può portare alcuna variazione in aumento, si è creduto opportuno predisporre l'unito decreto con il quale gli accertamenti dei redditi agrari eseguiti per il 1923 e 1924 s'intendono confermati, per la Finanza, anche per gli anni 1925 e successivi.

E poichè per gli altri redditi mobiliari i contribuenti hanno la facoltà di chiedere la rettifica in diminuzione dopo un biennio dall'accertamento, così si è creduto opportuno sancire tale facoltà anche per i possessori di redditi agrari; in tal modo questi ultimi vengono parificati in tutto e per tutto ai possessori di altri redditi mobiliari.

Sono questi i criteri informatori del decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico, e 2 maggio 1907, n. 222;

Visti i Nostri decreti 4 gennaio 1923, n. 16, e 12 marzo 1923, n. 505;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della imposta sui redditi agrari istituita con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, s'intendono confermati per l'anno 1925 e successivi i redditi accertati per gli anni 1923-1924 e per il solo anno 1924, nei territori annessi, in forza del decreto predetto e dei decreti 12 marzo 1923, n. 505, e 10 aprile 1923, n. 686, salvo il diritto di rettifica da esercitarsi nei modi e termini stabiliti dalla legge 2 maggio 1907, n. 222.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 175. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2954.

Riscossione di imposte e residui di imposte nei territori annessi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo alla riscossione di imposte e residui di imposte nei territori annessi.

SIRE,

Col 1° gennaio 1924 entra in vigore, anche nei territori annessi, il sistema nazionale di riscossione delle imposte dirette e dei tributi locali, il quale si sostituisce al metodo ex-austriaco della esazione per mezzo degli appositi uffici governativi delle imposte.

Tale mutamento di sistema ha destato preoccupazioni fra i contribuenti delle terre redente, in rapporto sopratutto ai residui di imposte di tipo ex-austriaco riferentisi al periodo anteriore al 31 dicembre 1923 e che, costituendo il debito arretrato risultante, per ciascun contribuente, dalle contabilità dei predetti uffici delle imposte, dovrebbero essere incluse in elenchi di reste e riscosse in tre rate bimestrali, a sensi dell'art. 9 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 117.

Ma prima ancora che giungessero al Governo le numerose insistenze degli interessati, perchè fosse accordata una rateazione pel saldo di siffatti debiti tributari, era stato avviato lo studio di un provvedimento tendente a facilitare la riscossione, altrimenti assai difficile, del rilevante ammontare di residui, ed a rendere meno gravoso pei contribuenti l'adempimento dei loro obblighi tributari.

Ora, con l'accluso schema di decreto, verrebbe accordata una sufficiente dilazione pel pagamento delle imposte accertate o da accertarsi, riguardanti gli anni antecedenti al 1924 e tuttora insoddisfatte, prescrivendo che l'ammontare di esse debba essere inscritto in elenchi (o ruoli) da consegnarsi agli esattori per la riscossione in un numero di rate bimestrali, tale da renderne possibile il completo pagamento entro il 31 dicembre 1925 se trattasi di arretrati di imposta fondiaria ed imposta casatico-classi, ed entro il 31 dicembre 1926 se trattasi di arretrati di altre imposte. Tali agevolazioni potranno tuttavia essere revocate dalla Intendenza di finanza nel caso che comunque possa temersi la perdita del credito di imposta.

Per gli arretrati di tributi locali si è ritenuto sufficiente che il pagamento sia ripartito in non meno di sei rate bimestrali.

Inoltre, per favorire ancor più la posizione dei contribuenti e compensarli assai largamente del peso degli aggi esattoriali, sarebbero condonate tutte le spese di esecuzione e multe d'ordine e gli interessi di mora dovuti secondo la legislazione austriaca.

Allo scopo di evitare che la compilazione di un unico ruolo od elenco di reste, comprendente tutto il carico di imposta rateata in più anni, debba ritardare agli esattori i rimborsi loro dovuti a titolo di inesigibilità sulle somme da essi versate allo Stato alla scadenza delle rate, sarebbe stabilito che l'esattore possa presentare la domanda di rimborso alla fine di ciascuno dei tre anni 1924, 1925 e 1926, come se si trattasse di altrettanti ruoli separati.

Da ultimo lo schema di decreto contiene due disposizioni transitorie. Con la prima di esse si ammette che per la abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale del personale, che secondo l'ordinamento ex-austriaco abbia avuto funzioni corrispondenti presso gli uffici delle imposte, sia sufficiente il consenso dell'Intendente di finanza; la seconda disposizione serve a chiarire che le addizionali erariali alle aliquote d'imposta principale applicabili dal 1° gennaio 1924 in poi, nei territori annessi, dovranno in tutto e per tutto essere determinate anche nelle nuove Provincie secondo le norme vigenti nel Regno.

Con questo provvedimento, che mi onoro sottoporre all'Augusta Firma della Maestà Vostra, il Governo ritiene di aver adeguatamente provveduto a soddisfare i desideri espressi dai contribuenti delle terre redente, agevolando nel contempo la realizzazione, da parte dello Stato, del credito tributario costituito dagli arretrati di imposte dirette per il periodo antecedente alla estensione del nostro sistema tributario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 117;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La riscossione dei residui, o di parte di essi, risultanti a tutto il 31 dicembre 1923 dai libri mastri o dai fogli di conto tenuti dagli attuali uffici delle imposte nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sarà effettuata, nei modi prescritti dal testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, mediante elenchi non soggetti a pubblicazione, da consegnarsi in qualunque epoca agli esattori.

Il debito inscritto nei detti elenchi per l'imposta fondiaria e per la imposta casatico-classi sarà esigibile, in deroga dell'art. 9 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 117, in un numero di rate bimestrali che dia luogo al completo pagamento entro il 31 dicembre 1925. Per tutte le altre imposte dirette stabilite dalla legislazione del cessato regime, il debito residuo sarà rateato in un numero di rate bimestrali, che dia luogo al completo pagamento entro il 31 dicembre 1926.

Art. 2.

Le imposte dovute, secondo la legislazione del cessato regime, fino al 31 dicembre 1923, non ancora inscritte nei libri mastri o fogli di conto degli uffici delle imposte e quelle che verranno definitivamente commisurate dopo il 31 dicembre 1923, saranno messe in riscossione mediante ruoli non soggetti a pubblicazione, con le rateazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

La riscossione dei tributi indipendenti spettanti agli Enti locali per il periodo fino al 31 dicembre 1923, dovrà essere effettuata in non meno di sei rate bimestrali.

Art. 4.

E' in facoltà dell'intendente di finanza di ordinare la riscossione, in unica rata, del complessivo ammontare della imposta dovuta da ogni contribuente, il cui debito è dilazionato a norma del presente decreto, quando risulti che il contribuente stesso siasi reso moroso o si abbia comunque motivo di temere la perdita del credito dell'Erario.

Art. 5.

L'esattore potrà richiedere il rimborso, a titolo di inesigibilità dei residui di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, presentando la rispettiva domanda entro nove mesi dalla scadenza della rata di dicembre di ciascuno dei tre anni 1924, 1925 e 1926, purchè dimostri di aver inutilmente escusso i debitori nei termini stabiliti dalla legge di riscossione, alla scadenza della prima ed ultima rata non pagata di ciascun anno.

Art. 6.

Sono condonate le spese di esecuzione d'ogni genere e le multe d'ordine già annotate nei registri degli uffici delle imposte, nonchè gli interessi di mora che siano dovuti sulle somme poste in riscossione ai sensi degli articoli 1 e 2.

Art. 7.

A richiesta degli esattori delle imposte, l'intendente di finanza potrà consentire che le funzioni di ufficiale esattoriale siano esercitate dal personale che secondo l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1923, abbia avuto funzioni corrispondenti presso gli uffici delle imposte.

Il consenso dell'intendente di finanza, che deve essere dato singolarmente per ciascun ufficiale esattoriale, equivale al titolo di abilitazione di cui al primo comma dell'art. 43 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 8.

Le addizionali erariali alle aliquote di imposta principale, applicabili nei territori annessi con effetto dal 1° gennaio 1924, sui redditi di ricchezza mobile dei terreni e dei fabbricati, sono eguali a quelle applicabili negli altri territori del Regno, ai sensi dell'articolo 65 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie seconda), 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821 e 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1397.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 177. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2953.
Funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo al funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette.

SIRE,

Secondo l'art. 42 della legge di ricchezza mobile, le Commissioni di prima istanza per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte dirette sono costituite in ogni mandamento, salvo che si tratti di Comuni comprendenti più mandamenti, nel qual caso si ha una sola Commissione comunale.

Decretata e posta in attuazione la nuova circoscrizione giudiziaria, anche le Commissioni per le imposte dovrebbero essere ricostituite secondo gli attuali mandamenti. E' peraltro da escludersi che le Commissioni stesse possano avere una estensione territoriale eguale a quella delle Preture, essendo indispensabile, ai fini della legge tributaria, che esse siano composte di membri che abbiano conoscenza diretta dei luoghi di tassazione.

Sembra pertanto opportuno che, fino a nuovo ordinamento della procedura contenziosa, possano continuare a funzionare le attuali Commissioni mandamentali e comunali. Tuttavia qualche modificazione è assolutamente necessaria, sia per le modificazioni avvenute nelle circoscrizioni amministrative del Regno, sia in dipendenza della soppressione di uffici finanziari. A questo fine ho l'onore di sottoporre alla Maestà Vostra lo schema di un provvedimento legislativo col quale sarebbero mantenute in massima le attuali circoscrizioni delle Commissioni di prima istanza, con riserva però di provvedere, con decreti Ministeriali, alle variazioni che si rendano necessarie per effetto di modificazioni nelle circoscrizioni amministrative e finanziarie del Regno.

In tale schema è stata inserita anche una disposizione, che tende a semplificare il sistema di pagamento delle indennità spettanti ai membri delle Commissioni di prima istanza per le imposte dirette, estendendo ai pagamenti della specie la facoltà già ammessa per gli stipendi ed altri assegni degli impiegati, di delegare una persona di fiducia a riscuotere e a dar quietanza. Il numero dei buoni di pagamento (e dal 1° luglio 1924 degli assegni), che verranno emessi dalle Intendenze sarà così notevolmente ridotto, in quanto che essi verranno tratti anzichè a nome dei singoli percipienti, solo a nome della persona, che per ogni Commissione sia delegata a riscuotere.

L'occasione è sembrata propizia anche per talune disposizioni riguardanti le Commissioni di stima e di appello che tuttora esistono nei territori annessi in base alla legislazione del cessato regime per l'accertamento delle imposte dovute sino al 31 dicembre 1923. Per quanto riguarda le Commissioni di stima che, presiedute dall'agente delle imposte, funzionano come organi accertatori delle imposte, è utile prorogarne la durata sino a tutto l'anno 1924, entro il quale dovranno esser concretati tutti gli accertamenti di imposte relative al periodo antecedente al 1° gennaio 1924, data di entrata in vigore della legislazione italiana. E' invece opportuno che sia decretata la soppressione delle Commissioni di appello per le imposte ex regime, che possono essere senz'altro sostituite dalle Commissioni provinciali istituite secondo la nostra legislazione. Poichè delle nuove Commissioni provinciali fanno parte anche persone che ben conoscono la cessata legislazione, può senz'altro essere affidata a questi consessi la competenza a risolvere i ricorsi riguardanti le vecchie imposte.

Con tali chiarimenti mi onoro presentare l'accluso schema di decreto all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sull'imposta di ricchezza mobile;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;
Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601;
Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1571;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che non sia stabilito un nuovo ordinamento della procedura contenziosa relativa all'accertamento delle imposte dirette le Commissioni di prima istanza istituite in base all'art. 42 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sulla imposta di ricchezza mobile, potranno continuare a funzionare, secondo le attuali circoscrizioni territoriali, indipendentemente dalla nuova circoscrizione dei mandamenti stabilita con R. decreto 24 marzo 1923, n. 602.

Art. 2.

Con decreti Ministeriali sarà provveduto ad apportare, nelle circoscrizioni territoriali delle Commissioni di prima istanza, tutte le modificazioni che si rendano necessarie in dipendenza dei provvedimenti con i quali sono state o saranno modificate le circoscrizioni amministrative e finanziarie del Regno.

Le Commissioni, che risulteranno costituite per effetto di tali provvedimenti, dovranno essere rinnovate per metà alla data del 1° agosto 1925, contemporaneamente alla rinnovazione parziale di tutte le altre Commissioni di prima istanza.

[I] componenti delle Commissioni di prima istanza per le imposte dirette possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi, ovvero il segretario, a riscuotere e dar quietanza degli assegni loro spettanti per intervento alle sedute a titolo di indennità giornaliera e di rimborso di spesa di viaggio, giusta l'art. 28 del regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, modificato in parte con R. decreto 15 luglio 1923, n. 1571.

La dichiarazione, sottoscritta da tutti gli interessati, ed autenticata dal presidente con la propria firma e col bollo d'ufficio, è trasmessa alla Intendenza di finanza, che ne farà annotazione nei suoi registri per le disposizioni di pagamento.

Art. 4.

Le Commissioni esistenti nei territori annessi al Regno, per l'accertamento dell'imposta generale sull'industria e le Commissioni di stima per l'imposta sulla rendita personale continueranno a funzionare fino al 31 dicembre 1924, ferma restando la loro attuale competenza e costituzione.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1924, cessano di funzionare, nei territori annessi al Regno, le Commissioni d'appello istituite per la risoluzione dei ricorsi riguardanti le imposte dirette dovute fino al 31 dicembre 1923, secondo la legislazione del cessato regime.

Dalla data predetta tutte le appellazioni non ancora decise, e quelle che saranno presentate in seguito, saranno deferite alla competenza delle Commissioni provinciali istituite in base all'art. 46 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, sulla imposta di ricchezza mobile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 176. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 11.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 18: « Consigli e Commissioni - Spese relative »	L. 30,000
Cap. n. 101: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. »	» 58,000
	L. 88,000

In diminuzione:

Cap. n. 79: « Spese d'ufficio per Reali carabinieri, ecc. »	L. 58,000

Art. 2.

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze è aumentato di L. 58,000.

Entrata — Capitolo n. 112-*bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese d'ufficio, ecc. ».

Spesa — Ministero finanze: Capitolo n. 205: « Spese di ufficio, ecc. ».

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 153. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 12.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1923-24, e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 2 « Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato di L. 95,000.

Art. 2.

Lo stanziamento di ciascuno dei sottonotati capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e dell'interno, è aumentato di L. 47,000.

Entrata — Capitolo n. 112 *quater* « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato delle spese per i servizi automobilistici centrali ».

Spesa — Ministero finanze - Capitolo n. 207 « Spese per le automobili per i servizi centrali ».

Ministero dell'interno - Capitolo n. 22 « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di automobili per i servizi centrali ».

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 154. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 40.

Maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per indennità varie e per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopoli industriali alla Fiera campionaria primaverile di Praga.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 gennaio 1923, n. 1263;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 156: « Indennità di giro e d'ufficio agli ispettori ». . . . . (+) L. 141,000

Cap. n. 301 *bis* (nuovo): « Spese per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopoli industriali alla Fiera campionaria primaverile del 1924 in Praga » . . . . (+) » 75,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 151. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2949.

Modificazioni al decreto 12 luglio 1923, n. 1536, riguardante concessioni di carte di libera circolazione e biglietti gratuiti sulle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse a imprese private;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1681;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Udito il Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I sottoindicati articoli del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1536 riguardante disposizioni per le carte di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato, per la concessione dei biglietti di servizio e gratuiti e per l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze salone, sono modificati come appresso:

Art. 3, punto 1°, lettera *a*):

« 1° Per l'intera rete:

« *a*) al direttore generale e ai funzionari delle Ferrovie dello Stato dei primi cinque gradi indicati nei quadri di classificazione allegati al R. decreto 6 dicembre 1923, numero 2651, nonchè ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei gradi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo classificati nelle tabelle allegate al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in attività di servizio ».

Art. 3, punto 2°, lettera *a*):

« 2° Per determinate percorrenze:

« *a*) ai funzionari delle Ferrovie dello Stato del grado sesto indicati nei quadri di classificazione allegati al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, e agli allievi ispettori, nonchè al personale sanitario ausiliario delle ferrovie stesse e ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei gradi nono e decimo, classificati nelle tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in attività di servizio, giusta le norme per l'applicazione del presente decreto.

« Le disposizioni del punto 1°, lettera *a*) e del punto 2°, lettera *a*) del presente articolo si applicano anche ai funzionari del Ministero delle finanze, in numero non maggiore di cinque che sovraintendano o siano normalmente adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, a norma degli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638.

« Al personale delle Ferrovie dello Stato e a quello dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili dei gradi rispettivamente inferiori ai sopra indicati, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, vengono concessi biglietti a libretto per le percorrenze da determinarsi in relazione alle singole attribuzioni. Quando speciali motivi di servizio lo richiedano, il Commissario straordinario può concedere carte di libera circolazione al personale di qualsiasi grado per determinati percorsi e anche per l'intera rete ».

Art. 5, punto 1°:

« 1° Per l'intera rete:

« Ai funzionari a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo, giusta le classificazioni dei quadri allegati al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651 ».

Art. 5, punto 2°, lettera *a*):

« 2° Per determinate percorrenze:

« *a*) ai funzionari a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dei sotto indicati gradi:

« del grado 3° nel limite di km. 4000;
« del grado 4° nel limite di km. 3000;
« del grado 5° nel limite di km. 2000;
« del grado 6° nel limite di km. 1000.

« I gradi suddetti si riferiscono ai quadri del R. decreto sopra citato ».

Art. 5, penultimo comma, soppresso.

Art. 5, ultimo comma:

« Le carte suddette saranno gravate di un diritto fisso nei sotto indicati limiti, da pagarsi per ogni anno solare prima del rilascio delle carte stesse:

« L. 150 se la percorrenza è per l'intera rete;
« L. 100 se la percorrenza è da km. 3001 a 4000;
« L. 75 se la percorrenza è da km. 2001 a 3000;
« L. 50 se la percorrenza è da km. 1001 a 2000;
« L. 25 se la percorrenza non è superiore a 1000 km.

« I diritti fissi di cui sopra sono ridotti della metà, quando le carte di libera circolazione vengono rilasciate nel secondo semestre dell'anno solare ».

Art. 6, punto 2°, lettera *a*), ultimo periodo:

« Nei viaggi per trasloco la concessione è estesa ad altre persone di famiglia purchè risultino permanentemente conviventi con l'agente ».

Art. 7, punto 1°, lettera *d*):

« *d*) al personale dei gradi 14 e 15 indicati nei quadri di classificazione allegati al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, o di qualifiche equipollenti e fino al compimento del decimo anno di servizio, computato il periodo di avventiziato, le concessioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) vengono limitate a un solo biglietto di andata e ritorno per ciascuna delle persone ivi indicate ».

Art. 7, punto 3°, primo comma:

« Al personale di ruolo a riposo delle Amministrazioni indicate nell'art. 5 e relative famiglie (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni e figlie nubili) nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare ».

Art. 7, punto 3°, secondo comma, secondo periodo:

« La concessione è estesa per lo stesso periodo di tempo alle persone di famiglia sopra specificate ».

Art. 7, punto 3°, terzo comma:

« Il trattamento di cui al primo comma del presente punto 3° è fatto altresì alla vedova e agli orfani (figli celibi e figlie nubili di età non superiore ai 25 anni, nonchè figlie nubili di età superiore ai 25 anni se conviventi con la madre) degli agenti di ruolo delle Amministrazioni indicate all'articolo 5, morti per cause di servizio dopo almeno un anno dalla assunzione, oppure per cause comuni mentre erano in attività di servizio da almeno dieci anni o dopo il collocamento a riposo. Il detto trattamento è esteso inoltre per il periodo di tempo indicato, nel secondo comma del presente punto 3° alle vedove e agli orfani dei sanitari ausiliari morti mentre erano in attività di servizio da almeno dieci anni o dopo la dispensa dal servizio nelle condizioni di cui al suddetto secondo comma ».

Art. 7, dopo il penultimo comma:

« Ciascun biglietto gratuito di andata e ritorno nei casi di cui ai punti 1°, 2° e 3° del presente articolo può essere convertito in due biglietti gratuiti di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale ».

Art. 8, punto 2°, lettera *c*):

« Per ogni anno solare, al personale e famiglie di cui all'articolo 7, punto 1°, lettere *a*), *b*) e *c*) complessivamente due concessioni, ciascuna per due spedizioni di kg. 100; al personale e famiglia di cui al punto 1°, lettera *d*), e al punto 2° dell'articolo stesso complessivamente una concessione per due spedizioni di kg. 100 ».

Art. 10, comma 2°:

« Per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio nei casi di cui alla lettera *c*), punto 2° dell'art. 8 è dovuto dal titolare o portatore del buono un diritto fisso di L. 1 ».

Art. 13, primo comma:

« I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di 1ª classe e a quattro di 2ª classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale per uso esclusivo della famiglia (moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e domestici), nonchè a 12 concessioni per trasporto gratuito del bagaglio, valida ognuna per 25 chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute ».

Art. 13, secondo comma:

« Tali concessioni sono valide sino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei deputati. Avvenendo che la Camera dei deputati venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento. L'uso di ciascun biglietto di corsa semplice è subordinato al pagamento del diritto fisso di L. 10 se in 1ª classe e di L. 6 se in 2ª classe. Per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio è dovuto il diritto fisso di cent. 50 ».

Art. 17, punto 4°:

« Presidente e vice-presidenti in carica del Senato del Regno e della Camera dei deputati ».

Art. 21, secondo comma:

« La richiesta deve essere diretta al Ministro per i lavori pubblici o al Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato, rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati ».

Art. 23, primo comma:

« Gli articoli 83 e 84 della legge 7 luglio 1907, n. 429; gli articoli 3 e 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406, e le annesse tabelle *A*, *B* e *C*, il R. decreto 21 luglio 1910, n. 628; il decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1700; le parti II, IV e VI del regolamento approvato col R. decreto 26 novembre 1908, n. 804, e il R. decreto 27 dicembre 1908, n. 819; l'art. 17 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467; l'art. 14 della legge 30 settembre 1920, n. 1405; l'articolo 18 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, nella parte relativa al comma 7 dell'art. 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e in genere tutte le altre disposizioni in contrasto col presente decreto, sono abrogate ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 168. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2948.

Cambiamento di denominazione del supremo organo giurisdizionale militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Tribunale Supremo di Guerra e Marina, di cui all'articolo 35 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, assume la denominazione di « Tribunale Supremo Militare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 167. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 2924.
Concessione di fondi per gli impianti telefonici urbani di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 42 del 19 gennaio 1922;
Riconosciuta l'urgenza di far luogo al riordinamento ed al rinnovo degli impianti telefonici urbani di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano;
Considerato che per i suddetti lavori necessita la somma complessiva di L. 65,500,000, di cui 44 milioni per forniture di materiali da ottenersi dalla Germania in conto riparazioni, 17 milioni mediante iscrizione di apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio e le restanti L. 4,500,000 da prelevarsi dalla somma rimasta disponibile sul fondo di L. 11,700,000 concesso con R. decreto-legge n. 42 del 19 gennaio 1922, per il miglioramento dei servizi telegrafici e telefonici in occasione della Conferenza internazionale di Genova;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 17,000,000 per provvedere al riordinamento ed al rinnovo degli impianti telefonici urbani nelle città di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano.

Detta somma sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita come segue:
L. 8,000,000 a carico dell'esercizio finanziario 1924-925;
L. 9,000,000 a carico dell'esercizio finanziario 1925-926.

Art. 2.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi è autorizzato inoltre ad usufruire nel corrente esercizio, per i lavori di cui al precedente articolo, della somma di L. 4,500,000 rimasta disponibile sulla assegnazione di bilancio concessa pel miglioramento dei servizi elettrici in occasione della Conferenza internazionale di Genova.

Tale somma sarà trasportata in conto residui al capitolo di nuova istituzione n. 122 *ter* del suddetto stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1923-924, con la seguente denominazione: « Somma occorrente per il riordinamento ed il rinnovo degli impianti telefonici urbani nelle città di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 143. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 gennaio 1923.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Brescia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Brescia.

MAESTÀ,

Il profondo mutamento manifestatosi nella compagine dei partiti in provincia di Brescia, per il progressivo affermarsi delle correnti politiche nazionali, ha determinato sostanziali e sempre più accentuate divergenze fra i vari gruppi che constituivano la maggioranza del Consiglio provinciale, provocando, infine, le dimissioni di tutta la Deputazione provinciale, nonchè quella di ventun consiglieri, sui cinquantacinque in carica e sui sessanta assegnati per legge alla Provincia.

Nella situazione che ne è derivata, l'Amministrazione è nell'impossibilità di funzionare, e poichè non può farsi luogo ad elezioni suppletive sia per le circostanze che hanno determinato la crisi, sia per le condizioni locali dello spirito pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè i Regi decreti in data 24 settembre 1923, numeri 2008 e 2074;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Brescia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, a norma di legge, dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati i signori:
1° Tafuri comm. dott. Giovanni, presidente;
2° De Riva cav. ing. Antonio;
3° Giarratana ing. Alfredo;
4° Nember comm. dott. Tommaso;
5° Porro Salvoldi comm. dott. Giorgio.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1924.

Scioglimento dell'amministrazione degli ospedali « S. Giovanni di Dio » e « S. Pietro Martire », in Giarre.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata dal Prefetto di Catania per lo scioglimento delle amministrazioni degli ospedali « San Giovanni di Dio », e « San Pietro Martire » di Giarre, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza nel detto Comune;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni degli ospedali « San Giovanni di Dio » e « San Pietro Martire » di Giarre.

La gestione degli ospedali anzidetti è affidata al signor notaio Francesco D'Angelo.

Il Commissario dovrà, nel termine di tre mesi, proporre le riforme necessarie nelle amministrazioni, negli statuti e negli scopi delle istituzioni medesime, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 8 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 14

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	107 02	Belgio	97 33
Londra	97 276	Olanda	8 52
Svizzera	395 11	Pesos oro	17 03
Spagna	293 75	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New-York	22 858
Vienna	0 0325	Oro	441 05
Praga	66 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 71
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	48 83
	5.00 % netto	89 38

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 21 al 27 gennaio 1924 è stata fissata in L. 440, rappresentanti 100 dazio nominale e 340 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, concernente modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a tre posti di referendario del Consiglio di Stato fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande dovranno pervenire al Ministero dell'interno (Divisione prima), pel tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il termine improrogabile del 29 febbraio 1924 e dovranno essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno, con provvedimento insindacabile, può escludere dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa od alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, del Prefetto, capo del personale del Ministero dell'interno, e di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università.

Essa è assistita, per le funzioni di segretario, da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore a quello di consigliere.

Art. 5.

Ciascun commissario dispone di dieci punti, che saranno conferiti in una votazione complessiva su tutti i titoli presentati e sulla qualità del servizio prestato dai singoli candidati.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti espressi in trentesimi e non meno di otto decimi da parte di ciascuno dei commissari.

Fermi restando i diritti preferenziali previsti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli invalidi di guerra e gli ex combattenti, a parità di punti avrà la precedenza in graduatoria il più anziano di età.

Roma, addì 18 gennaio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.